



COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 del Registro Delibere in data 17/08/2017

OGGETTO: COMUNE DI ASOLO (TV). INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 9 DELLA L.R. N. 14 DEL 06 GIUGNO 2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".

In data odierna alle ore 18.15 nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Migliorini Mauro	Sindaco	X	
2	Dalla Rosa Franco	Vice Sindaco		X
3	Pessetto Gerardo	Assessore	X	
4	Silvestrini Rosy	Assessore		X
5	Dal Bello Davide	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, dott. Claudio Fommei.
Il signor Mauro Migliorini, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/08/2017 al 14/09/2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Asolo, quale strumento urbanistico comunale, è vigente la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) , adottata con delibera di Consiglio Comunale nr.67 dell'08.10.1998 e approvata definitivamente dalla Regione Veneto con D.G.R.V. nr.168 in data 26.01.2001;
- che sono state approvate successivamente delle varianti allo strumento urbanistico comunale, da ultimo approvate con D.G.R.V. nr.2006 del 26.07.2005 e nr.2231 del 21.07.2009;
- che con delibera di Consiglio Comunale nr.17 del 25 maggio 2017 è stata approvata la Variante al P.R.G. denominata "variante verde" ai sensi dell'art.7 della legge regionale nr.4 del 16 marzo 2015 per la riclassificazione di aree edificabili assunta anche con il parere motivato nr.57 in data 21/04/2017 della Commissione regionale VAS;

CIO' PREMESSO;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017 ed entrata in vigore il 24 giugno 2017;

PRESO ATTO che tale legge, al fine di promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, prevede per i comuni, i seguenti primi adempimenti:

- compilazione della scheda allegata alla legge stessa (allegato "A"), finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale;
- provvedere alla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) da riportare in un apposito elaborato da allegare alla scheda medesima;
- provvedere all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata mediante l'adozione di un provvedimento comunale ai sensi dell'art. 13 comma 9 della sopra citata Legge regionale;

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1 lett. e) definisce ambiti di urbanizzazione consolidata "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

VISTA la nota p.e.c. prot. 248436 del 26.06.2017 con la quale il Dirigente dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale - della Regione del Veneto, ricevuta in data 26 giugno 2017 al prot. gen. nr.10.149, ha inoltrato a tutti i comuni del Veneto la scheda, che dovrà essere compilata con i dati richiesti ed inviata alla Regione,

unitamente al citato elaborato, entro il termine di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017, ovvero il 25/08/2017;

VISTA la propria precedente delibera nr.155 in data 20/07/2017 oggettivata "Direttiva per incarico ai fini della redazione degli atti ai sensi dell'art.13 della legge regionale nr.14 del 06 giugno 2017";

DATO atto che con determina nr.344/17 del 26 luglio 2017 il responsabile dell'ufficio Urbanistica ed ambiente ha assunto il provvedimento di incarico esterno per la collaborazione ai fini delle redazione degli atti previsti dalla legge regionale nr.14/2017, nel rispetto delle specifiche tecniche dettagliate dalla nota p.e.c. regionale prot.248436 – 26/06/2017 ed eventualmente secondo le indicazioni che la medesima Regione ha pubblicato in uno specifico "percorso" del proprio sito, al paragrafo "FAQ-Risposte alle domande più frequenti";

VISTA la documentazione depositata, dalla ditta incaricata, tramite p.e.c. ricevuta in data 08/08/2017 e registrata al prot. gen. nr.12850 in data 09/08/2017 e di seguito elencata:

- Allegato A (art. 4 comma 5 L.R. 14/2017) scheda informativa, debitamente compilata;
- perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2 comma 1 lett. e) L.R. 14/2017) - Elaborato cartografico scala 1:5.000 nel formato shape;

ATTESO che, come previsto al comma 9 dell'art. 13 della L.R. 14/2017, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) della Legge regionale, vanno individuati "con provvedimento della Giunta o del Consiglio comunale" menzionando, pertanto, alternativamente l'uno o l'altro organo del Comune. Ciò in quanto l'individuazione dell'organo comunale competente, in conformità al quadro normativo vigente e nel rispetto dell'autonomia statutaria ed organizzativa propria dell'Ente comunale, rientra nella sfera decisionale esclusiva del Comune;

RITENUTO, con riferimento alla competenza di Giunta o Consiglio indicata al precedente capoverso, che la stessa, possa essere attribuita alla Giunta comunale in quanto l'individuazione delle perimetrazione del consolidato è sostanzialmente una mera natura ricognitiva dello stato pianificatorio viste le definizioni date all'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 e non si configura come una modifica allo strumento urbanistico generale;

VERIFICATO che l'elaborato cartografico sopra citato individua puntualmente gli ambiti di urbanizzazione consolidata nel rispetto di quanto richiesto dall'intervenuta normativa regionale e ritenuto pertanto di approvare lo stesso elaborato da trasmettere alla Regione del Veneto entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 14/2017;

DATO atto che l'elaborato cartografico è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Consultiva Urbanistica nella seduta del 08/08/2017;

PRESO ATTO che:

- fino all'emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, l'art.13 comma 1 della L.R. 14/2017 stabilisce che non è consentito consumo di suolo, né l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;

- lo stesso art.13 stabilisce la deroga a tali predette limitazioni consentendo gli interventi negli ambiti ineditati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal PRG e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata;
- ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della L.R. 14/2017 sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):
 - a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
 - b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (riqualificazione edilizia ed ambientale – riqualificazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
 - c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
 - e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
 - f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
 - g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
 - h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare l'elaborato cartografico scala 1:5.000 nel formato file shape di individuazione della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art.2 comma 1 lett.e) della L.R. 14/2017, elaborato che non viene allegato al presente provvedimento ma che rimane agli atti degli uffici;
2. di prendere atto di quanto indicato nella scheda A, scheda informativa il cui schema era allegato alla L.R. 14/2017, documento che non viene allegato al presente provvedimento ma che rimane agli atti degli uffici;
3. di demandare al Responsabile dell'ufficio urbanistica ed ambiente l'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti 2.e 3, nei tempi stabiliti dall'art.4 comma 5 della L.R. 14/2017;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime espressa palesemente.

La presente deliberazione è inserita in elenco da comunicarsi ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000.

7/14/2017

.....

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:

IL SINDACO

Mauro Migliorini

Mauro Migliorini



IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Fommei

Claudio Fommei

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Carinato
